



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 35 del 30/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO		AG
BARBIERATO OMAR	P		MAZZUCATO SARA	P	
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO	P	
BOVOLENTA GRAZIELLA	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		AG
VISENTINI SIMONE	P		BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO	P	
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA	P	
PARALOVO FEDERICO		AG			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Si dà atto che i consiglieri Andriotto, Mazzucato, Casellato, Visentini e Bovolenta partecipano alla seduta mediante sistema di videoconferenza Zoom.

Sono nominati scrutatori: Donà Simone e Trombin Oriana per la maggioranza e Beltrame Emanuela per la minoranza, la quale, alle ore 21:08 rinuncia all'incarico di scrutatore, senza che il Presidente proceda alla sua sostituzione.

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori: Wilma Moda, Sandra Moda, Marco Terrentin e Andrea Micheletti.

Si dà atto che, alle ore 21:30, il consigliere Cavallari abbandona la seduta, i presenti sono ora in numero di 13.

Si dà inoltre atto che sono presenti: il dott. Valerio Frazzarin direttore tecnico, il dott. Massimo Lentini responsabile budget e gestione tariffaria e il presidente Marco Trombini della società Ecoambiente, l'avvocato Monica Bettiol e il dott. Giovanni Biagini del Consiglio di Bacino Rovigo.

E' altresì presente in collegamento Zoom la dirigente del I settore del Comune di Adria, dott.ssa Serenella Barbon.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con deliberazione n. 34 del 16.07.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI), modificato dalla successiva deliberazione del C.C. n. 11 del 18.05.2020;

Atteso che con Deliberazione n. 18 del 12.02.2020 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Visto il Decreto Legislativo 03/09/2020, n. 116, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Premesso che ai sensi della normativa comunitaria, art. 3 punto 2 ter della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, per rifiuti urbani, si intendono:

"a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;";

Che ai sensi di quanto disposto i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

Richiamato l'art. 238, comma 10 del D.Lgs 152/2006, modificato dal D.Gls 116/2020, il quale prevede che " *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;"*

Considerato che, in recepimento delle suddette direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) che necessitano essere

recepite dal Regolamento TARI e che si sinteticamente si riassumono come segue:

- 1) nuova definizione di rifiuto urbano e speciale (art. 3);
- 2) eliminazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ora definiti "simili agli urbani", da intendersi come rifiuti provenienti da utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elencati nell'allegato A e prodotti dalle attività elencate nell'allegato B del presente Regolamento (sostituzione della parola "assimilati" con la parola "simili" in vari articoli del regolamento come riportato nel quadro di raffronto)
- 3) possibilità offerta alle utenze non domestiche di conferire rifiuti urbani ad un gestore privato anziché a quello pubblico (art. 10 bis in recepimento della disposizione dell'Assemblea del Consiglio di bacino Rovigo del 30.04.2021);

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) n. 2 (*"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques"*) dell'art. 184, comma 3, lettera c) (*"Sono rifiuti speciali...i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2"*) e della previsione contenuta nell'allegato L quinques del D.Lgs. 152/2006 secondo cui *"Attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto in cui sono analoghe"*, nell'allegato B la categoria 20 viene denominata "attività di produzione di beni specifici".

Ritenuto opportuno sostituire i precedenti allegati "A" e "B" con i seguenti nuovi allegati:

All. A: "Codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica";

All. B: "Elenco delle attività non domestiche che possono produrre rifiuti urbani simili";

All. C: "Categorie di utenze non domestiche per la tariffazione"

Considerato che, per le difficoltà di coordinamento e discernimento delle norme comunitarie e nazionali, dalle quali trarre le giuste indicazioni operative da inserire nei rispettivi regolamenti comunali, si è svolto un lavoro di analisi ed approfondimento normativo e tecnico in seno al Consiglio di Bacino Rovigo che rappresenta l'Ente Territorialmente Competente (ETC) per il coordinamento a livello provinciale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il quale ha fatto proprie molte considerazioni in merito espresse negli approfondimenti messi a disposizione della Fondazione IFEL di ANCI.

Precisato che dal confronto avuto con gli altri comuni e con il Consiglio di Bacino sono state concordate le modifiche al Regolamento riguardanti gli argomenti sopra citati;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare il Regolamento TARI, in recepimento delle novità legislative che si sono succedute nel corso dello scorso anno, che sinteticamente si possono riassumere nei seguenti argomenti:

- 1) la Tari dei mercati che, con l'avvento del Canone unico, è stata inserita in questa entrata patrimoniale uscendo dall'alveo della Tassa sui rifiuti (art. 21);
- 2) la nuova disciplina del versamento del Tributo provinciale (TEFA), che dopo l'acquisizione di un apposito codice tributo, viene ora versata direttamente dal contribuente nelle casse della provincia (art. 22);
- 3) l'agevolazione riservata alle unità ad uso abitativo non locate possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (art. 23);
- 4) la definizione del nuovo concetto di riciclaggio così come definito dall'art. 183 comma 1, lett. u) del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) (art. 25);
- 5) la possibilità di versare la TARI tramite la piattaforma Pago PA (art. 29);
- 6) adeguamento riferimenti legislativi relativi al trattamento dei dati personali (art. 42);

Ritenuto opportuno meglio definire alcuni aspetti di tipo organizzativo e procedurale quali lo stabilire che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tassa non è dovuta qualora il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione o se la tassa è stata assolta da soggetto subentrante. (art. 30) e una puntualizzazione in merito alla redazione dell'avviso di accertamento (art. 33);

Considerato che con Delibera dell'Assemblea del Consiglio di bacino Rovigo del 30.04.2021 è stata adottata, fra l'altro, la disposizione regolamentare-tipo contenente la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche, già recepita dal regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti;

Ritenuto opportuno recepire anche nel regolamento comunale TARI il testo della sopra citata disposizione approvata dal Consiglio di bacino, che trova la sua naturale collocazione al nuovo articolo 10 bis;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.L. n. 41 del 22.03.2021 convertito in Legge n. 61 del 21.05.2021, che ha stabilito la scadenza al 30 giugno 2021 per l'approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 15 ter dell'art. 15 bis del D.L. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58, secondo il quale, "A decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario – Servizi Demografici – Socio Ass.li resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Dato atto dei seguenti emendamenti presentati dalla consigliera Furlanetto:

Emendamento 1

Art. 10 bis, comma 1: sostituire la frase "...per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01.01.2022 - per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo" con "...per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 - per l'anno 2021 entro il 30 settembre".

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 12 Spinello non partecipa al voto
Favorevoli	n. 3 Baruffaldi, Beltrame, Furlanetto
Contrari	n. 9

Emendamento 2

Art. 23, comma 1 lett. b): *portare la riduzione dal 30% al 50%*

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 9 Beltrame, Spinello non partecipano al voto Furlanetto non ha votato, Baruffaldi non risponde
Contrari	n. 9

Emendamento 3

Art. 10 bis, comma 2: sostituire la frase "...la durata non inferiore a 5 anni..." con "...non inferiore a 3 anni..."

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 10 Baruffaldi, Beltrame, Spinello non partecipano al voto
Contrari	n. 9
Favorevoli	n. 1 Furlanetto

Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione

che si allega al presente verbale;

Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello, Beltrame (Gruppo consiliare Lega Liga Veneta Salvini) Furlanetto e Donà (Gruppo consiliare Siamo Adria), i cui contenuti sono riportati nell'allegata trascrizione interventi;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 12 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 Baruffaldi, Beltrame, Spinello

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" e i relativi allegati (all. a) meglio specificate nel quadro di raffronto allegato (all. b) considerato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate di cui sopra, il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è quello allegato al presente provvedimento (all. a).
4. Di dare atto che il citato Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58,

Inoltre, stante l'urgenza, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, TUEL 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 12 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 Baruffaldi, Beltrame, Spinello

Allegati:

- *Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;*
- *Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.*
- *Allegato a - Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) – modificato e relativi allegati A, B e C;*
- *Allegato b - Quadro di raffronto*
- *Trascrizione interventi.*

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Francesco Bisco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianluigi Rossetti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Testo originale	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Adria della Tassa comunale sui rifiuti urbani e assimilati, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Adria, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Adria della Tassa comunale sui rifiuti urbani e simili (e-assimilati), d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Adria, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero o riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse. svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p>

<p>oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>	<p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>
<p align="center">Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</p>	<p align="center">Articolo 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI</p>

<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti e della gestione del servizio, i rifiuti speciali classificati non pericolosi indicati all'allegato A del presente regolamento.</p>	<p>1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità all'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851, rientrano nella definizione di rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (nel seguito anche solo "rifiuti simili"): a tal fine si fa riferimento agli allegati A e B del presente Regolamento.</p> <p>2. Sono rifiuti speciali i rifiuti di provenienza non domestica che non sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ossia: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI</p> <p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI</p> <p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs 152/2006 (codice ambientale) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento</p>

<p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.</p>	<p>della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;</p> <p>e) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>e) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;</p>
---	--

	di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
<p style="text-align: center;">Articolo 5 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite di civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dalla tassa:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite di civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dalla tassa:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività</p>

<p>nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, da parte dei soggetti obbligati, ivi compresi coloro che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 238, comma 10, D.Lgs 152/2006, non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</p> <p>1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</p> <p>1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e simili assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO</p> <p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai fini della verifica del requisito della prevalenza di rifiuti speciali si procede come segue:</p> <p>- la quantità di rifiuto totale viene determinata applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di</p>

operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e fisicamente contigua, occupata, a titolo transitorio, da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area ove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 30%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 30%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 30%;
- elettrauto: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 30%;

appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari;

- il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali) nelle predette aree.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

~~2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e fisicamente contigua, occupata, a titolo transitorio, da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti~~

- laboratori fotografici o eliografici: 30%;
- produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 30%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%;
- Ipermercati e supermercati: 15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento presso imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.

~~finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area ove vi è presenza di persone fisiche.~~

~~3. Relativamente alle attività di seguito indicate, Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.~~

1, comma 682, della legge 147/2013, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o **simili assimilati** e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 30%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 30%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 30%;
- elettrauto: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 30%;
- laboratori fotografici o eliografici: 30%;
- produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 30%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%;
- Ipermercati e supermercati: 15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, **simili assimilati** agli urbani, speciali,

	<p>pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento presso imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 10/bis AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Rovigo ed al Comune di Adria:</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01.01.2022;- per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo. <p>2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;

c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

Per l'anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 31 maggio, sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente comma entro il termine del 30 settembre 2021.

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Rovigo e al Comune di Adria; detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

	<p>6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p> <p>7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale; pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia, cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di</p>

<p>planimetria, per l'allineamento tra i dati catastali ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p> <p>3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 12 mq. per colonnina di erogazione.</p>	<p>planimetria, per l'allineamento tra i dati catastali ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili assimilati.</p> <p>2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p> <p>3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 12 mq. per colonnina di erogazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 COSTO DI GESTIONE</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli Interventi; l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 COSTO DI GESTIONE</p> <p>1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili assimilati.</p> <p>2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli Interventi; l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi</p>

<p>del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.</p>	<p>del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C B.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 TASSA GIORNALIERA</p> <p>1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 TASSA GIORNALIERA</p> <p>1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione,</p>

<p>stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> <p>6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00.</p>	<p>locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 838, della Legge n. 160/2019.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e simili assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> <p>6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 TRIBUTO PROVINCIALE</p> <p>1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 TRIBUTO PROVINCIALE</p> <p>1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.</p> <p>3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e</p>

	<p>dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;</p> <p>b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del 30%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. A partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, con le modalità di cui al precedente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;</p> <p>b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del 30%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. A partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, con le modalità di cui al precedente</p>

<p>comma 2, in misura ridotta di due terzi per ciascun anno sull'unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o tata in comodato d'uso.</p>	<p>comma 2, in misura ridotta di due terzi per ciascuno anno sull'unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o tata in comodato d'uso.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI</p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>2. La riduzione fruibile, escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, è calcolata sulla quota variabile della specifica categoria di attività da cui origina la produzione di rifiuto avviato al riciclo in proporzione ai quantitativi risultanti dalla documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI</p> <p>1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti simili assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.</p> <p>1/bis . Per riciclaggio si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>2. La riduzione fruibile, escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, è calcolata sulla quota variabile della specifica categoria di attività da cui origina la produzione di rifiuto avviato al riciclo in proporzione ai quantitativi risultanti dalla documentazione di cui al comma 1.</p>

	<p>3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 VERSAMENTO</p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e 2 dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.</p> <p>2 bis. Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno dell'importo dovuto sulla base delle prime due rate.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 VERSAMENTO</p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.</p> <p>1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (Mod. F24) ovvero tramite piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e 2 dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.</p> <p>2 bis. Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno dell'importo dovuto sulla base delle prime due rate.</p>

<p>avvenire anche esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.</p> <p>6. La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto.</p>	<p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.</p> <p>6. La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:</p> <p>a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;</p> <p>b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <p>a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;</p> <p>b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.</p> <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:</p> <p>a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;</p> <p>b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <p>a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;</p> <p>b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.</p> <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p>

<p>4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alle precedenti tipologie di prelievo sinora applicate (TARSU-TIA1-TIA2-TARES).</p> <p>5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.</p>	<p>3 bis. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alle precedenti tipologie di prelievo sinora applicate (TARSU-TIA1-TIA2-TARES).</p> <p>5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 ACCERTAMENTO</p> <p>1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.</p> <p>2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi tributari ed eventuali spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.</p> <p>3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 ACCERTAMENTO</p> <p>1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.</p> <p>2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi tributari ed eventuali spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e dovranno essere redatte tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 e di quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle entrate. e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.</p> <p>3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p>

<p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>	<p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 - GDPR Decreto Legislativo 196/2003.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONMI</p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI</p> <p>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 2021</p>

Allegato A - codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica

PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128

DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

Allegato B - Elenco delle attività non domestiche che possono produrre rifiuti urbani simili

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie
 12. Banche, istituti di credito e studi professionali
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività di produzione beni specifici
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 23. Mense, birrerie, hamburgerie.
 24. Bar, caffè, pasticceria.
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 28. Ipermercati di generi misti.
 29. Banchi di mercato generi alimentari.
 30. Discoteche, night club.
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche per la tariffazione

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. **Attività di produzione beni specifici**
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club